

COMUNE DI SAN VITO ROMANO
Area Metropolitana di Roma Capitale



**Regolamento per la concessioni di agevolazioni per le attività
commerciali ed i residenti nel centro storico del
Comune di San Vito Romano**

Articolo 1 – Finalità

Il Comune di San Vito Romano, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, di facilitare l'avvio di iniziative anche giovanili nonché allo scopo di rivitalizzare il centro storico intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie ai soggetti che realizzano nuove attività nel centro storico del Comune dai privati cittadini che intendano investire a fini commerciali o abitativi.

Articolo 2 – Beneficiari

Le agevolazioni consistono nello sgravio del tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI), della Tassa Occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e dell'Imposta Comunale sulla pubblicità come determinate nei successivi articoli per le nuove attività e nuovi residenti, ricadenti nelle zone censite dagli allegati A e B.

Articolo 3 – Settori di intervento

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento per le attività commerciali, sono ammissibili le nuove attività avviate nei seguenti settori:

- artigianato;
- fornitura di servizi;
- commercio al dettaglio;
- somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
- ristorazione

Articolo 4 – TARI

4.1 - Beneficiari

Possono presentare la domanda per la concessione dell'agevolazione ai fini del presente capo:

1) i titolari o i rappresentanti legali delle imprese/società/aziende/cooperative/onlus o altro soggetto giuridico regolarmente iscritto al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale a San Vito Romano che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato l'attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'inizio dell'attività deve essere attestato dalla visura camerale e/o dalla dichiarazione di inizio presentata tramite SUAP.

2) i privati cittadini che vengono iscritti per la prima volta come nuovi residenti all'interno dell'area pedonale del centro storico come identificata dall'allegato A, stabilendovi la prima abitazione del nucleo familiare di appartenenza;

Sono esclusi coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune, sono morosi nel pagamento dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale e/o non siano in regola con i versamenti INPS e INAIL.

4.2 - Obblighi del beneficiario

I Beneficiari delle agevolazioni commerciali hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività artigianale/commerciale/imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui agli allegati A e B del presente Regolamento, con divieto di trasferire l'attività per almeno 4 anni, pena la revoca dell'agevolazione ed il pagamento intero del tributo anche per le annualità pregresse ove maturate. Non incorre nella revoca il soggetto che trasferisce l'attività in altri locali all'interno del medesimo centro storico.

I beneficiari delle agevolazioni non possono installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

I beneficiari delle agevolazioni dedicate ai privati cittadini, hanno l'obbligo di mantenere la residenza almeno per l'anno successivo alla scadenza dell'agevolazione.

4.3 - Entità dell'agevolazione

L'agevolazione in tema di TARI prevede:

- Per le attività commerciali, sgravio totale nel primo anno di esercizio, esenzione dell'80% per il secondo anno e del 50% per il terzo anno. Le annualità sono da considerarsi su base solare per cui l'anno è considerato il periodo compreso fra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre relativo all'annualità di presentazione della domanda di apertura dell'attività.
- Per i privati cittadini, sgravio del 50% della quota fissa per i primi due anni di residenza.

Articolo 5 – Imposta Comunale Pubblicità

5.1 - Beneficiari

Possono presentare la domanda per la concessione dell'agevolazione ai fini del presente capo:

- i titolari o i rappresentanti legali delle imprese/società/aziende/cooperative/onlus o altro soggetto giuridico regolarmente iscritto al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale a San Vito Romano che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato l'attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'inizio dell'attività deve essere attestato dalla visura camerale e/o dalla dichiarazione di inizio presentata tramite SUAP.

Sono esclusi coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune, sono morosi nel pagamento dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale e/o non siano in regola con i versamenti INPS e INAIL.

5.2 - Obblighi del beneficiario

I beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività artigianale/commerciale/imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui agli allegati A e B del presente Regolamento, con divieto di trasferire l'attività per almeno 4 anni, pena la revoca dell'agevolazione ed il pagamento intero del tributo anche per le annualità pregresse ove maturate. Non incorre nella revoca il soggetto che trasferisce l'attività in altri locali all'interno del medesimo centro storico. I beneficiari delle agevolazioni non possono installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

5.3 - Entità dell'agevolazione

L'agevolazione in tema di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni prevede l'esenzione totale nei primi tre anni di attività.

Articolo 6 – TOSAP - Occupazione Suolo Pubblico

6.1 - Beneficiari

Possono presentare la domanda per la concessione dell'agevolazione di cui al presente regolamento

- 1) i titolari o i rappresentanti legali delle imprese/società/aziende/cooperative/onlus o altro soggetto giuridico che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato una attività nel centro storico e chiedono l'occupazione di suolo pubblico ai fini di esposizione e/o vendita.

L'esenzione del pagamento della tassa non esenta il titolare dell'attività dalla presentazione delle pratiche urbanistiche qualora l'occupazione del suolo comporti installazione di strutture e/o arredi urbani di qualsiasi genere.

2) Privati cittadini proprietari di immobili siti nell'area del centro storico che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno effettuato una ristrutturazione edilizia e/o manutenzione straordinaria sugli immobili ricadenti nelle aree oggetto del presente regolamento.

Sono esclusi coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune, sono morosi nel pagamento dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale e/o non siano in regola con i versamenti INPS e INAIL.

Sono escluse dal regime di agevolazione le occupazioni di suolo pubblico non connesse all'esposizione o alla vendita dei prodotti relativi all'attività commerciale di riferimento (es. dissuasori).

6.2 - Obblighi del beneficiario

I beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività artigianale/commerciale/imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui agli allegati A e B del presente Regolamento, con divieto di trasferire l'attività per almeno 4 anni, pena la revoca dell'agevolazione ed il pagamento intero del tributo anche per le annualità pregresse ove maturate.

Non incorre nella revoca il soggetto che trasferisce l'attività in altri locali all'interno del centro storico.

I beneficiari delle agevolazioni non possono installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

6.3 - Entità e durata dell'agevolazione

L'agevolazione in tema di TOSAP prevede:

- sgravio totale per le operazioni di ristrutturazione edilizia/ manutenzione straordinaria e per le attività commerciali nei primi tre anni del pagamento dell'imposta comunale sull'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

- sgravio del 50%, per gli anni successivi al terzo per le attività commerciali di qualsiasi genere.

6.4 - Esclusioni

Al fine di limitare i disagi per i residenti derivanti dall'occupazione di superfici utili al parcheggio delle autovetture, tutte le occupazioni del suolo pubblico all'interno del Centro Storico, indipendentemente dalla richiesta di agevolazione, sono da considerarsi esclusivamente diurne (08:00 - 20:00) ad eccezione di quelle che prevedano installazioni fisse di delimitazione di aree per la somministrazione di cibi e bevande o di quelle relative ad operazioni di ristrutturazione edilizia.

Le occupazioni suolo pubblico non compatibili con il comma 1 del presente articolo sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 7 – Cumulabilità e decorrenza delle agevolazioni

I benefici derivanti dal presente Regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono a partire dall'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dall'iscrizione anagrafica della nuova residenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche.

La concessione delle agevolazioni previste sono subordinate alla disponibilità finanziaria dello stanziamento che annualmente viene previsto nel Bilancio di Previsione e nelle successive variazioni.

Articolo 8 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Settore competente alla gestione dei tributi apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale ovvero piano di rateazione approvato dall'Ente riferito a tutti gli anni morosi, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Responsabile del Tributo procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio Commercio in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa e del Servizio Anagrafe per quanto concerne la residenza.

E' demandato alla Giunta di procedere all'adozione di ogni atto organizzativo ed esecutivo per dare attuazione al presente Regolamento e di modificare l'elenco delle zone soggette ad agevolazione di cui agli allegati A e B.

Articolo 9 – Revoche

Il Comune procede alla revoca delle agevolazioni nel caso siano accertate gravi inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici nel caso di trasferimento, chiusura, variazione dell'attività o perdita dei requisiti previsti per la singola agevolazione. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nell'ambito dei settori individuati all'articolo 3.

Articolo 10 – Norma finanziaria

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Allegato A

Zona Pedonale Centro Storico

- L'insieme di strade e vicoli ricadenti all'interno del complessivo comunemente identificato con il nome di "San Biagio", nello specifico tutta la zona impossibilitata al traffico veicolare e ricadente all'interno delle 4 porte virtuali di accesso: Porta della Mola, Porta Olevano, Via Santa Maria e Piazza Governo Vecchio

Allegato B

Delimitazione zona Centro Storico

Oltre al perimetro identificato nell'allegato A, sono incluse nel Centro Storico soggette ad agevolazioni:

- Via Borgo Mario Theodoli
- Via Castellana
- Via Santa Maria de Mattias(ex del Canale) fino all'attraversamento con viale Ungheria
- Viale Ungheria
- Piazza G Marconi
- Piazza A. Baccelli
- Via Guido Baccelli (dall'Ufficio Postale fino a incrocio Via Borgo Mario Theodoli)
- Via Del Monte
- Via San Vito
- Via degli orti
- Via Arco Matteucci
- Vicolo Rocchetta